



prassi

## I NUOVI ADEMPIMENTI PER IL LAVORO OCCASIONALE (CIRCOLARE INPS N. 107 DEL 05/07/2017)

Con la circolare n. 107 del 2017 l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la gestione della piattaforma informatica dedicata alle prestazioni di lavoro occasionale. La piattaforma informatica è operativa dal 10 luglio 2017.

Prende il via la nuova procedura di acquisto e utilizzo dei buoni lavoro per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale, ovvero rese nel rispetto dei seguenti limiti economici, stabiliti con riferimento a ciascun anno civile:

- 5.000 euro netti per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro netti per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro netti per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Il legislatore ha introdotto due distinte modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali:

- il Libretto Famiglia, riservato agli utilizzatori privati;
- il contratto di prestazione occasionale, destinato a imprese, enti, professionisti.

È inoltre previsto un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto.

Sia gli utilizzatori che i prestatori sono obbligati a registrarsi:

- direttamente, attraverso la piattaforma telematica;
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS;
- avvalendosi di un intermediario abilitato;
- tramite gli enti di patronato, esclusivamente per la registrazione del prestatore o la gestione di tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia.

### Copertura contributiva

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all'erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà con cadenza semestrale.



### **Preventiva registrazione sul sito INPS di utilizzatori e prestatori**

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previste tre distinte opzioni:

- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.

I prestatori di lavoro devono indicare l'IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale o carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà ad erogare il compenso pattuito.

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

### **Libretto Famiglia**

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, ciascuno di valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora e comprende:

- 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata INPS;
- 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica o il contact center INPS è tenuto a comunicare:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata e l'indicazione giornaliera della prestazione svolta; l
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.



Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, il sistema invia una mail o un SMS di avviso anche al prestatore.

### **Contratto di prestazione occasionale**

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia di fatto inferiore a quattro ore.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo della forza aziendale va eseguito prendendo a riferimento il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Rientrano nel computo i lavoratori di qualunque qualifica. I lavoratori part-time ed intermittenti sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Qualora la prestazione non dovesse essere resa, l'utilizzatore può, con le medesime modalità, trasmettere una revoca, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. La procedura invia al prestatore una mail o un SMS di conferma dell'avvenuta comunicazione preventiva.

Sempre attraverso la piattaforma, utilizzatore o prestatore, possono inserire la conferma dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione. Trascorso tale termine la conferma e la revoca non sono più disponibili.

Aderente a:



**CONFAPI**

Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
[Info@apindustria.bs.it](mailto:Info@apindustria.bs.it) - [www.apindustria.bs.it](http://www.apindustria.bs.it)  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA  
N° 2215601



## Gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

Le somme occorrenti per l'acquisto dei buoni e il versamento della relativa contribuzione devono essere accreditate sull'apposito portafoglio telematico tramite modello F24Elementi identificativi (ELIDE), indicando:

- i dati identificativi dell'utilizzatore;
- la causale di pagamento **LIFA** per i libretti famiglia;
- la causale di pagamento **CLOC** per i contratto di collaborazione occasionale.

A partire dal mese di luglio sarà possibile effettuare i pagamenti con carta di credito/debito.

La disponibilità delle somme versate si realizza entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a 10 euro o multipli di tale importo.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore.

## Erogazione dei compensi ai prestatori

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Ogni mese, sulla piattaforma informatica, il prestatore può acquisire il prospetto paga mensile, contenente i dati identificativi degli utilizzatori, la misura dei compensi, la contribuzione INPS/INAIL.

Il pagamento dei compensi al prestatore può essere effettuato:

- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
- tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore, con addebito delle spese di incasso, pari a 2,60 euro. In questo caso le somme sono riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Brescia, 11 luglio 2017

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)

Aderente a:



**CONFAPI**

Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
[info@apindustria.bs.it](mailto:info@apindustria.bs.it) - [www.apindustria.bs.it](http://www.apindustria.bs.it)  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA  
N° 2215601